

REGIONE TOSCANA – CONSIGLIO REGIONALE

Segretariato generale

Settore Assistenza al Difensore civico e ai garanti

Assistenza generale al Corecom

Biblioteca e documentazione

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Gara Europea a procedura aperta per l'appalto "Fornitura di monografie editte da case editrici italiane e straniere destinate alla Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo e agli Uffici del Consiglio e della Giunta regionale."

Lotto 1: Fornitura di pubblicazioni su materie giuridico- amministrative

CPV 22113000-5 – Libri per biblioteca

Codice Ateco: 46.18.31 attività di intermediari del commercio all'ingrosso di libri

Lotto 2: Fornitura di pubblicazioni che hanno a oggetto la Toscana e le sue comunità locali

CPV 22113000-5 – Libri per biblioteca

Codice Ateco: 46.18.31 attività di intermediari del commercio all'ingrosso di libri

CUP Lotto 2: D14H24000580002

Sommario

Premessa	3
Art. 1 – Oggetto, importo e stima dell'appalto.....	3
Art. 2 – Caratteristiche della prestazione e modalità di esecuzione	6
Art. 3 - Referente per la Biblioteca.....	8
Art. 4 – Termini, avvio dell'esecuzione, ultimazione dell'esecuzione e proroga.....	9
Art. 5 – Corrispettivo - Fatturazione e pagamento (Rinvio al contratto).....	9
Art. 6 – Gestione digitale del contratto	10
Art. 7 – Subappalto	10
Art. 8 – Obblighi e responsabilità dell'Appaltatore	11
Art. 9 – Divieto di cessione del contratto	12
Art. 10 – Modifica di contratto	12
Art. 11 – Revisione prezzi.....	12
Art. 12 –Verifica di conformità e certificato di regolare esecuzione	13
Art. 13 – Penali e risoluzione del contratto.....	13
Art. 14 – Recesso	14
Art. 15 – Procedure di insolvenza nei confronti dell'Appaltatore.....	15
Art. 16 – Garanzia definitiva	15
Art. 17 – Estensione degli obblighi del codice di comportamento dei dipendenti pubblici e del Patto di integrità.....	15
Art. 18 – Tracciabilità dei flussi finanziari.....	16
Art. 19 – Trattamento dei dati personali	16
Art. 20 – Foro competente.....	18
Art. 21 – Norme di rinvio	18

Premessa

Il presente appalto ha come obiettivo quello di implementare e aggiornare il patrimonio bibliografico della Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo (d'ora in poi Biblioteca), nonché ottemperare alle necessità di documentazione, aggiornamento e informazione degli uffici del Consiglio e della Giunta regionale per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, mediante la fornitura di monografie italiane e straniere. Si precisa che la fornitura è articolata in 2 lotti in considerazione della specificità delle collezioni della Biblioteca: pubblicazioni editte da case editrici italiane e straniere di carattere giuridico-amministrativo per la relativa sezione della Biblioteca e pubblicazioni di tema locale editte da case editrici italiane destinate alla sezione dell'Identità Toscana.

Art. 1 – Oggetto, importo e stima dell'appalto

L'appalto ha per oggetto il reperimento e la fornitura di monografie e di opere in continuazione editte da case editrici italiane e straniere, in qualsiasi formato, destinate alla Biblioteca e agli Uffici del Consiglio e della Giunta regionale per un periodo di 36 mesi fatte salve le opzioni di proroga di cui al seguente articolo 4.

La fornitura riguarda essenzialmente monografie cartacee; comprende tuttavia anche singoli fascicoli di periodici a carattere monografico, e-book.

L'appalto è suddiviso in due lotti:

Lotto 1: pubblicazioni editte da case editrici italiane e straniere destinate alla Biblioteca e agli Uffici del Consiglio e della Giunta regionale, principalmente su materie giuridiche, amministrative, storico-economiche, politico-sociali, ICT, comunicazione, programmazione e bilancio, agricoltura e sviluppo rurale, ambiente, difesa del suolo e protezione civile, politiche di mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locali, urbanistica e politiche abitative, sanità, attività produttive, cultura e ricerca, istruzione e formazione, lavoro e divulgazione scientifica.

Lotto 2: pubblicazioni editte da case editrici italiane destinate alla Sezione dell'identità toscana della Biblioteca, su argomenti che hanno ad oggetto la Toscana e le sue comunità locali nelle loro declinazioni storico-politiche, geo-ambientali, socio-economiche, culturali ed etnografiche. Gli acquisti riguarderanno in gran parte case editrici locali, delle quali, a titolo puramente esemplificativo, si riporta il seguente elenco: Apice, Alinari, Alinea, All'insegna del Giglio, Aska, Belforte, Betti, Biblion, Cantagalli, Cap Adver, Centro Di, Edifir, Erasmo, ETS, Felici, Franco Cesati editore, Garfagnana edizioni, Giunti, Impressioni, Il leccio, Lef Libreria Editrice Fiorentina, Leonardo, Le lettere, Mandragora, Medicea, Nardini, NIE, Noferini, Olschki, Pacini, Palombi, Pezzini, Pilgrim, Polistampa, Sarnus, Sillabe, Skira.

L'appalto comprende i seguenti servizi accessori:

- Disponibilità di una banca dati amministrativo-bibliografica con interfaccia in lingua italiana e accesso telematico gratuito 24/7, aggiornata rispetto alle novità editoriali e all'effettiva disponibilità e prezzo di copertina delle pubblicazioni (in Euro), che consenta:
 1. la ricerca per titolo, editore, codice ISBN;
 2. l'inserimento diretto degli ordini;
 3. l'invio di solleciti, annullamenti di ordini, reclami e segnalazioni;
 4. l'accesso in tempo reale alle informazioni sullo stato degli ordini (evaso, in consegna, esaurito, in ristampa, fuori commercio...) e alla situazione contabile (importo complessivo degli ordini già fatturati e da fatturare);
 5. la consultazione e lo scarico di documenti fiscali (fatture e note di credito) e di documenti di trasporto.

Ogni record bibliografico deve contenere almeno i seguenti campi: titolo, autore/curatore, indicazione di edizione se superiore alla prima, anno di pubblicazione, editore, codice ISBN, prezzo in Euro.

La banca dati deve mettere a disposizione un completo e dettagliato aiuto in linea per la sua consultazione.

L'appaltatore dovrà inoltre formare il personale della Biblioteca sull'utilizzo della suddetta banca dati.

- Disponibilità di un servizio di alerting sulle novità bibliografiche in base a diversi filtri (ad esempio editore, collana, disciplina, argomento, ecc.).
- Controllo di duplicazione di ordini di singoli volumi già inviati e/o ordinati, oppure compresi all'interno degli ordini in continuazione.
- Invio di report almeno trimestrali in formato elettronico (.xls, .ods) sull'andamento della fornitura, che riportino i dati degli ordini evasi, di quelli ancora da evadere e di quelli di difficile reperibilità.
- Fornitura di libri usati attraverso la richiesta di specifici preventivi da valutare caso per caso e con riserva di acquisto.

Gli operatori economici possono presentare offerta per entrambi i lotti.

Ai sensi dell'art. 14, comma 4 del D. Lgs. 36/2023 il valore stimato dell'appalto, è pari a complessivi € 312.250,00 (euro trecentododicimiladuecentocinquanta/00), come di seguito meglio precisato:

Lotto 1

Oggetto: Fornitura di pubblicazioni di ambito giuridico-amministrativo	Importo (IVA assolta dall'editore)
Importo del Lotto (di cui € 0,00 per costi della manodopera)	€ 96.422,00 (di cui € 90.422,00 quale importo massimo per l'acquisto delle monografie italiane ed € 6.000,00 quale importo massimo per l'acquisto delle monografie straniere)
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 0,00
Opzione ex art. 120, co. 1, lett. a), del D. Lgs. 36/23	€ 0,00
Opzione quinto d'obbligo ex art. 120, co. 9 del D. Lgs. 36/23	€ 19.284,00
Opzione proroga ex art. 120, co. 10 del D. Lgs. 36/23	€ 96.422,00
VALORE COMPLESSIVAMENTE STIMATO	€ 212.128,00

Lotto 2

Oggetto: Fornitura di pubblicazioni di ambito toscano	Importo (IVA assolta dall'editore)
Importo del Lotto (di cui € 0,00 per costi della manodopera)	€ 45.510,00
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 0,00
Opzione ex art. 120, co. 1, lett. a), del D. Lgs. 36/23	€ 0,00
Opzione quinto d'obbligo ex art. 120, co. 9 del D. Lgs. 36/23	€ 9.102,00
Opzione proroga ex art. 120, co. 10 del D. Lgs. 36/23	€ 45.510,00
VALORE COMPLESSIVAMENTE STIMATO	€ 100.122,00
Totale LOTTI 1 e 2	€ 312.250,00

Per l'espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" – DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008.

Trattandosi di appalto di mera fornitura, non sono quantificati i costi per la manodopera.

Art. 2 – Caratteristiche della prestazione e modalità di esecuzione

L'Amministrazione invierà tramite Pec, con cadenza quindicinale, i buoni d'ordine con l'elenco dei titoli dei volumi necessari al proprio fabbisogno.

I tempi di consegna delle monografie sono i seguenti:

Lotto 1:

- monografie italiane: consegna entro **20 giorni** lavorativi dal ricevimento dell'ordine, salvo urgenze;
- monografie straniere: consegna entro **40 giorni** lavorativi dal ricevimento dell'ordine, salvo urgenze.

Per quanto riguarda gli ordini espressamente indicati come urgenti il termine di consegna è di **7 gg.** lavorativi dalla data di ricevimento dell'ordine.

Agli ordini urgenti saranno applicate le medesime condizioni di sconto applicate a quelli non urgenti. Gli unici costi aggiuntivi ammessi saranno quelli relativi alle spese di consegna concordate di volta in volta con l'Amministrazione.

Lotto 2:

- monografie italiane: consegna entro **60 giorni** lavorativi dal ricevimento dell'ordine.

Gli ordini di monografie potranno essere preceduti da richieste di preventivo inviate tramite Pec. I preventivi devono contenere i seguenti dati: titolo, autore, editore, ISBN, supporto, prezzo di copertina in Euro o, se non determinato in Euro, espresso in valuta originale del Paese di edizione convertito in Euro al cambio del giorno di comunicazione dei prezzi a Regione Toscana, applicando il cambio di riferimento euro-rilevazioni BCE pubblicato su "Il Sole 24 Ore", percentuale di sconto applicata e importo netto. I preventivi devono essere inviati tramite Pec entro 7 giorni lavorativi dalla richiesta. L'eventuale ordine farà riferimento al preventivo richiesto e per ciascuna monografia ordinata deve essere applicato il prezzo preventivato.

L'Appaltatore deve ricevere i volumi ordinati, verificarne la corrispondenza al relativo ordine (autore, titolo, edizione, codice ISBN) e l'assenza di difetti di impaginazione e stampa. Qualora l'Appaltatore riscontri incongruenze con gli ordini o difetti dei volumi, deve darne comunicazione all'Amministrazione e provvedere alla consegna dei volumi conformi entro i termini suddetti, decorrenti dalla data di comunicazione.

Nel caso in cui l'Amministrazione riscontri volumi difettosi o non corrispondenti agli ordini inviati, gli stessi devono essere sostituiti senza oneri aggiuntivi entro i termini previsti per la consegna del materiale bibliografico, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di non conformità da parte dell'Amministrazione.

L'Appaltatore deve ritirare, a sue spese, eventuali volumi difettosi o non ordinati.

Nel caso in cui l'opera risulti esaurita, eliminata dai piani editoriali dell'editore, sconosciuta, non ancora pubblicata, in ristampa o per qualunque altro giustificato motivo non sia possibile evadere l'ordine (ad esempio volumi non acquistabili tramite intermediari), deve esserne data tempestiva comunicazione via mail all'Amministrazione entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'ordine, provvedendo contestualmente alla cancellazione dello stesso.

Nel caso in cui l'ordine non possa essere evaso nei tempi prescritti al presente articolo, l'Appaltatore comunica entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento dello stesso l'impossibilità motivata di evaderlo. L'Amministrazione ha la facoltà di confermare ugualmente l'ordine, oppure di annullarlo comunicandolo tramite Pec all'Appaltatore.

Qualora gli ordini non risultino evasi entro i tempi di consegna previsti al presente articolo l'Amministrazione ha facoltà di cancellare l'ordine dandone comunicazione scritta all'Appaltatore.

In casi eccezionali e soltanto per i volumi di difficile reperimento (a titolo esemplificativo e non esaustivo editori minori, locali e di associazioni) i tempi di consegna e le condizioni economiche applicabili saranno concordati di volta in volta tra le parti.

L'Appaltatore deve provvedere alla prenotazione dei volumi in corso di stampa richiesti nei buoni d'ordine.

L'Appaltatore deve cancellare, su richiesta dell'Amministrazione, senza alcun onere aggiuntivo per la stessa, eventuali ordini relativi a pubblicazioni in corso di stampa prenotate che non siano state pubblicate entro 6 mesi dall'ordine.

L'Appaltatore deve garantire la consegna di tutte quelle pubblicazioni che saranno poste in commercio nel corso della vigenza del contratto, come parti di collane o opere in più parti per le quali l'Amministrazione abbia inviato un ordine in continuazione e, su richiesta, per volumi precedenti, se disponibili.

L'Appaltatore deve segnalare se altre richieste da parte dell'Amministrazione contengono titoli già forniti o ordinati precedentemente. In tale evenienza deve comunicarlo all'Amministrazione, che può deciderne o meno l'ulteriore acquisto. Resta inteso che, in assenza di segnalazione da parte dell'Appaltatore, l'Amministrazione potrà comunque restituire la copia eccedente all'Appaltatore con spese di trasporto a carico di quest'ultimo.

I volumi i ordinati dovranno essere inviati a: “Regione Toscana - Biblioteca – Piazza dell’Unità italiana, n. 1 - 50123 FIRENZE”. Durante l'esecuzione del contratto potranno essere indicate ulteriori sedi della Regione Toscana a cui inviare la fornitura di monografie senza comportare costi aggiuntivi.

La consegna dei beni ordinati deve essere effettuata direttamente dall’Appaltatore o tramite corriere (non sono ammesse spedizioni postali) almeno ogni 15 giorni, in un giorno fisso concordato con la Biblioteca in orario 9,00 – 13,00 al piano e presso la stanza dell'ufficio richiedente. L’Amministrazione non dispone di personale adibito a mansioni di facchinaggio; pertanto, le operazioni di consegna debbono intendersi esclusivamente a cura, spese e rischio dell’Appaltatore.

I pacchi consegnati devono essere corredati dal documento di trasporto (DDT) relativo al materiale contenuto. Ciascun DDT dovrà contenere un massimo di 30 pubblicazioni, elencate in ordine alfabetico. Il DDT dovrà contenere, oltre ai dati obbligatori previsti per legge, le seguenti informazioni relative a ciascun titolo: numero copie, titolo, autore, editore, ISBN, prezzo di copertina in Euro e in valuta originale, percentuale di sconto applicata e importo netto da liquidare.

La consegna è a carico dell’Appaltatore che si assume le relative spese, comprese quelle di imballaggio e trasporto.

L’Appaltatore dovrà, entro il 20 dicembre di ogni anno solare, comunicare in un report gli ordini che non sono stati evasi entro l’anno solare indicandone la motivazione; di conseguenza tali ordini dovranno essere annullati. L’Amministrazione comunicherà pertanto gli ordini che potranno essere riaperti nell’anno solare successivo.

Sarà onere dello stesso Appaltatore far valere i propri interessi presso i soggetti terzi.

Le forniture di cui al presente Capitolato non sono affidate all’Appaltatore in via esclusiva; pertanto, l’Amministrazione si riserva la facoltà di rivolgersi a soggetti terzi diversi dall’Appaltatore per il soddisfacimento di bisogni ed esigenze particolari che dovessero verificarsi nel corso dell’esecuzione e per tutta la durata del Contratto. Ad esempio, nel caso di impossibilità dell’Appaltatore a evadere l’ordine o evaderlo nei tempi prescritti, l’Amministrazione si riserva la facoltà di acquistare monografie dagli editori o da biblioteche in dismissione o da librerie o da fornitori specializzati e/o esclusivisti.

Art. 3 - Referente per la Biblioteca

L’Appaltatore deve indicare prima della stipula del contratto il recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica di un referente reperibile dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 9-13 e 14-17, incaricato di coordinare le attività connesse alla fornitura. L’Amministrazione si rivolgerà direttamente a tale referente per ogni questione relativa alla fornitura che dovesse sorgere durante la vigenza del contratto. In caso di impedimento o assenza del referente, l’Appaltatore dovrà darne tempestivamente notizia all’Amministrazione, indicando contestualmente il nominativo del sostituto. L’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) sarà limitato alle comunicazioni formali.

Art. 4 – Termini, avvio dell'esecuzione, ultimazione dell'esecuzione e proroga

La prestazione avrà durata di 36 mesi decorrenti dal 1 agosto 2026.

Il contratto, fatto salvo quanto previsto al comma successivo, cesserà comunque al raggiungimento dell'importo massimo contrattuale.

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 120, comma 10 del D. Lgs. 36/23, si riserva la facoltà di prorogare il contratto di ciascun lotto ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel rispettivo contratto per una durata pari a 36 mesi, per un importo massimo € 96.422,00, IVA assolta dall'editore, per il Lotto 1 ed € 45.510,00, IVA assolta dall'editore, per il Lotto 2.

Ai sensi dell'articolo 120, comma 11, del D. Lgs. 36/2023 il Consiglio regionale si riserva di prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di affidamento del nuovo contratto.

Art. 5 – Corrispettivo - Fatturazione e pagamento (Rinvio al contratto)

Il corrispettivo massimo contrattuale, per ciascun Lotto, per la fornitura per 36 mesi, è così composto:

LOTTO 1 - € 96.422,00

- € 18.211,00 per l'anno 2026;
- € 30.000,00 per l'anno 2027;
- € 30.000,00 per l'anno 2028;
- € 18.211,00 per l'anno 2029;

LOTTO 2 - € 45.510,00

- € 4.000,00 per l'anno 2026;
- € 18.755,00 per l'anno 2027;
- € 18.755,00 per l'anno 2028;
- € 4.000,00 per l'anno 2029.

L'Amministrazione non garantisce il raggiungimento dell'importo massimo contrattuale per cui nessun maggior compenso o indennizzo sarà dovuto all'Appaltatore nell'ipotesi in cui gli ordini complessivamente emessi non raggiungano tale importo.

L'Appaltatore nel corso dell'appalto è tenuto ad applicare sul prezzo di copertina delle monografie ordinate lo sconto percentuale offerto in sede di gara per lo specifico lotto a cui l'ordine di fornitura inerisce.

Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di tutte le spese connesse alle prestazioni richieste nel presente documento.

Le fatture dovranno essere emesse mensilmente in forma cumulativa. Ogni fattura deve corrispondere a un unico DDT e deve contenere i dati obbligatori per legge e i seguenti elementi identificativi: CIG, dati del documento di trasporto di riferimento, numero copie, titolo (in ordine alfabetico), autore, editore, ISBN, prezzo di copertina in Euro e valuta originale, percentuale di sconto applicata e importo netto, importo trattenuta dello 0,50% ai sensi dell'art. 11 comma 6 del Codice degli Appalti, importo totale da liquidare. All'importo complessivo della singola fattura deve essere applicata la percentuale di sconto indicata nell'offerta economica.

In casi eccezionali se la tipologia di merce ordinata non consente all'Appaltatore di applicare lo sconto sul prezzo del volume ordinato, e/o sia necessaria una maggiorazione del prezzo di copertina, l'Appaltatore deve comunicarlo preventivamente all'Amministrazione dandone adeguata motivazione: l'Amministrazione deciderà se confermare o meno l'ordine effettuato.

In sede di liquidazione della fattura saranno recuperate le somme per l'applicazione delle eventuali penali di cui all'art. 13.

Art. 6 – Gestione digitale del contratto

Ogni comunicazione, compresi gli ordinativi, inerente alla gestione della presente fornitura dovrà essere trasmessa tramite casella di posta elettronica certificata (pec) ad esclusione della fatturazione per il pagamento delle prestazioni di cui al precedente art. 5.

L'Appaltatore si impegna pertanto a ricevere e trasmettere tramite casella di posta elettronica certificata (pec) la documentazione tecnica e amministrativa necessaria alla gestione del contratto.

La pec del Consiglio regionale è la seguente: "consiglioregionale@postacert.toscana.it".

La modalità di comunicazione indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

Art. 7 – Subappalto

Se l'Appaltatore in sede di presentazione dell'offerta ha espresso la volontà di ricorrere al subappalto questo è ammesso ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023.

Non è possibile subappaltare a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto dell'affidamento nonché la prevalente esecuzione delle attività stesse.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al Codice. Gli operatori economici possono indicare nel DGUE una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'esecutore che intende avvalersi del subappalto, ai fini dell'autorizzazione allo stesso, deve presentare alla stazione appaltante apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall'art. 119, commi 5 e 16, del D.Lgs. n. 36/2023. Il termine previsto dall'art. 119, comma 16, del codice decorre dalla data di ricevimento dell'istanza completa di tutta la documentazione richiesta.

Il Consiglio regionale a sua volta autorizza per iscritto, previa verifica degli adempimenti di cui all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e di quanto previsto all'art. 3, comma 7, comma 8 e comma 9, della L. n. 136/2010 ss.mm.ii, lo svolgimento delle attività in subappalto. Fino a quella data non è comunque consentito il subappalto.

In caso di subappalto non autorizzato dall'Amministrazione, fermo restando il diritto per l'eventuale risarcimento del danno, il contratto è risolto di diritto.

Art. 8 – Obblighi e responsabilità dell'Appaltatore

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso il Consiglio regionale del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.

L'Appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare a quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale e antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

L'Appaltatore è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazione di questi obblighi il dirigente responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto all'Appaltatore, fino a quanto non sia accertato integrale adempimento degli obblighi predetti. In tal caso l'Appaltatore non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento di danni.

L'Appaltatore, nell'espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative al presente contratto, è obbligato a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e

dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto del Consiglio regionale che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione ricadrà sull'Appaltatore restandone sollevato il Consiglio regionale.

L'Appaltatore è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione.

Art. 9 – Divieto di cessione del contratto

Non è ammessa la cessione del contratto, in tutto o in parte, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d).

La violazione del predetto divieto comporta la decadenza immediata del contratto, salvo il diritto a richiedere il maggior danno da parte dell'Amministrazione.

Art. 10 – Modifica di contratto

In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di cui all'art. 120 D. Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 120, co. 9 del D. Lgs. 36/2023 l'Amministrazione si riserva la facoltà, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, di imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 11 – Revisione prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, superiore al cinque per cento dell'importo complessivo del contratto quale risultante dal provvedimento di affidamento, i prezzi riferiti alle prestazioni oggetto del contratto sono aggiornati automaticamente, nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizza il seguente indice PC, dei prezzi al consumo per l'intera collettività – divisione [095] Libri.

Il RUP monitora l'andamento dell'indice indicato con cadenza mensile al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione della clausola di revisione prezzi.

La variazione è calcolata come differenza tra il valore del sistema ponderato di indici individuato al momento della rilevazione ed il corrispondente valore al mese del provvedimento di affidamento.

Ricorrendone l'applicazione, il RUP comunica all'Appaltatore i prezzi revisionati, che andranno applicati alle sole prestazioni da eseguire.

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, si applica

la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante. L'Appaltatore è responsabile della corretta attuazione delle disposizioni sulla revisione dei prezzi nei confronti dei subappaltatori e dei subfornitori.

Art. 12 – Verifica di conformità e certificato di regolare esecuzione

Il Responsabile unico del progetto svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 116, comma 1 del D. Lgs. 36/2023, le prestazioni contrattuali sono soggette a verifica di conformità, al fine di certificare il rispetto delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali.

Ai sensi dell'art. 116, co. 9 del D. Lgs. 36/2023, il RUP effettua la verifica di conformità in corso di esecuzione prima di emettere fattura al fine di accertare che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente documento e negli altri documenti ivi richiamati.

La verifica di conformità, con il rilascio del certificato di regolare esecuzione definitivo, viene effettuata entro 30 giorni dalla scadenza del presente contratto ovvero dall'ultima consegna dei volumi ordinati nel caso di raggiungimento anticipato dell'importo massimo contrattuale.

Successivamente all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione, l'Amministrazione procede al pagamento del corrispettivo finale delle prestazioni eseguite e alla contestuale restituzione delle trattenute effettuate ai sensi all'art 11 comma 6, del D. Lgs. 36/2023 in sede di fatturazione.

Art. 13 – Penali e risoluzione del contratto

In caso di ritardo nell'esecuzione della prestazione oggetto del presente affidamento nonché di inadempimento degli obblighi di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 1 dell'allegato II.3 del Codice, le penali sono stabilite in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

L'Amministrazione, ove riscontri inadempienze nell'esecuzione del contratto idonee all'applicazione delle penali, contesterà all'Appaltatore, per iscritto, le inadempienze riscontrate con l'indicazione della relativa penale da applicare, con l'obbligo da parte dell'Appaltatore di presentare entro 5 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni.

Nel caso in cui l'Appaltatore non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è imputabile allo stesso, l'Amministrazione applicherà le penali nella misura riportata nel presente documento, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all'avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti verranno trattenuti sull'ammontare della fattura ammessa al pagamento (se prevista la garanzia definitiva) o, solo in assenza di queste ultime, sulla garanzia definitiva che dovrà essere reintegrata dall'Appaltatore senza bisogno di ulteriore diffida.

Nel caso in cui l'Amministrazione accerti l'esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dall'Appaltatore non applicherà le penali e disporrà un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto darà luogo all'applicazione delle penali.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Consiglio regionale a ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del maggior danno.

Ai sensi dell'art. 126, comma 1, del S. Lgs. 36/2023, l'ammontare totale delle penali non potrà superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale, pena la risoluzione del contratto medesimo.

Il Consiglio regionale procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile nei seguenti casi:

- art. 122, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 36/2023;
- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge n. 136 del 13.08.2010;
- in caso di subappalto non autorizzato dal Consiglio regionale;
- in caso di cessione di tutto o parte del contratto.
- in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Consiglio regionale approvato con Delibera dell'U.P. n. 84/2019 da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della Società compreso quelli del subappaltatore;
- in caso di violazione dell'articolo 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door);
- in caso di violazione del Patto d'integrità;
- nel caso in cui si proceda ai sensi dell'art. 122 comma 3 e 4 del D. Lgs 36/2023.

Al di fuori dei casi sopra specificati l'Amministrazione, nei casi in cui il direttore dell'esecuzione accerta che comportamenti dell'Appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, in ottemperanza alla disciplina di cui al comma 3 dell'articolo 122 del D. Lgs. 36/2023, si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione prestata, all'eventuale esecuzione in danno, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

Art. 14 – Recesso

In caso di eventi straordinari e non prevedibili, l'Amministrazione potrà recedere dal contratto, anche se è stata iniziata l'esecuzione della fornitura, tenendo indenne l'appaltatore delle spese sostenute per

le prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite, ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 1671 c.c.

Art. 15 – Procedure di insolvenza nei confronti dell'Appaltatore

Nelle ipotesi di cui all'art. 124 del D. Lgs. 36/2023, salva l'applicazione di quanto previsto ai commi 4 e 5 della medesima disposizione, l'Amministrazione si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dallo stesso articolo.

Art. 16 – Garanzia definitiva

Prima della stipula del contratto, l'Appaltatore dovrà prestare una garanzia definitiva in relazione all'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto medesimo e del risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo il ricorso a ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

La garanzia definitiva è stabilita in ragione del 10% (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione dell'appalto per l'intera durata del contratto ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023, fatte salve le possibilità di riduzione previste dall'art. 106, c. 8, del D. Lgs. 36/2023.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'Appaltatore. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

La garanzia definitiva verrà progressivamente svincolata secondo, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, secondo quanto definito dall'articolo 117, comma 8, D. Lgs. 36/2023.

In particolare, la garanzia sarà svincolata in relazione all'avanzamento dell'esecuzione della prestazione secondo le seguenti percentuali:

- per ogni lotto, al raggiungimento del 50% e dell'80% dell'avanzamento degli ordini fatturati.

L'ammontare residuo della garanzia permane fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 17 – Estensione degli obblighi del codice di comportamento dei dipendenti pubblici e del Patto di integrità

L'Appaltatore, in ottemperanza dell'articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Consiglio regionale, nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto si impegna ad osservare e a far osservare, ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso quelli del subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice in quanto compatibili e avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta.

Il Codice di Comportamento richiamato, approvato con Delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 84/2019, costituisce parte integrante del contratto di concessione, sebbene non allegato allo stesso. Il Codice di Comportamento è pubblicato in modo permanente al link <https://trasparenza.consiglio.regione.toscana.it/disposizionigenerali/atti/codici/codicedicondotta>.

L'Appaltatore ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento, si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori, a qualsiasi titolo, compreso a quelli del subappaltatore, e a inviare all'Amministrazione comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

L'Appaltatore si impegna inoltre a rispettare quanto previsto nel Patto di Integrità, firmato per accettazione dalle parti.

Art. 18 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore:

- a) **si impegna** a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010 n. 136;
- b) **si obbliga** ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e a utilizzare, nei confronti di tutti i soggetti che operino nell'ambito del contratto, lo strumento della fatturazione elettronica, ai sensi dell'articolo 1, comma 917, lettera b), della legge n. 205 del 2017;
- c) **si impegna** a dare immediata comunicazione al Consiglio e alla Prefettura di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l'esecutore prenderà atto del codice CIG.

I pagamenti saranno eseguiti con ordinativi a favore dell'Impresa mediante accredito sul C/C dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica. L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente al Consiglio eventuali variazioni relative al conto corrente dedicato e ai soggetti delegati a operare sullo stesso.

Art. 19 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, l'Amministrazione, in qualità di Titolare del trattamento,

nomina l'Appaltatore Responsabile del trattamento. Tale nomina ha validità per il tempo necessario a eseguire i servizi affidategli e si considera revocata al termine dei servizi stessi o qualora venga meno il rapporto con il Titolare.

Le finalità del trattamento sono esclusivamente quelle riconducibili all'espletamento delle attività previste dal presente appalto.

Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi, le attività e le prescrizioni indicati nel Regolamento UE sopracitato e a conformarsi prontamente alle eventuali sopravvenute modifiche normative in materia di trattamento dei dati personali.

Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile deve mettere in atto misure tecniche e organizzative atte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e a garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE. Tali misure comprendono tra le altre:

la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;

la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;

la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;

una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento il Responsabile del trattamento, previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento, può ricorrere a nominare un altro Responsabile del trattamento (di seguito, "sub-Responsabile del trattamento") con le modalità e secondo quanto previsto dall'art. 28 del Regolamento UE. Qualora il sub-Responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare l'intera responsabilità.

Il Responsabile deve assistere il Titolare al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile, quest'ultimo è tenuto a inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.

Il Responsabile deve comunicare al Titolare il nome e i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali dell'Appaltatore/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare.

Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, il Responsabile, su richiesta del Titolare, si impegna a:

- restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati;
- distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.

Il Responsabile si impegna ad attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema”. Nel caso in cui il Responsabile agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli “interessati”. In tal caso, il Titolare potrà risolvere il contratto, salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 20 – Foro competente

Tutte le controversie o vertenze inerenti all'esecuzione e all'interpretazione del Contratto saranno decise in via esclusiva e inderogabile dal Foro di Firenze.

Art. 21 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto in questo documento si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute:

- nel D. Lgs. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche e integrazioni;
- nella l.r. 38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili;
- nel “Regolamento di attuazione” della l.r. 38/2007 approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 30/R del 27/05/2008 e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili.

Il Dirigente